



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

## CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE

TRA

**Fondazione Marco Biagi** (C.F. 94104140366 - P.IVA 03111850362), con sede in 41121 Modena, Largo Marco Biagi, n. 10, nella persona della Prof.ssa Marina Orlandi (di seguito indicata anche come "FMB")

E

**Ordine degli Avvocati di Milano** (C.F. 80098730155 – P.IVA 06025170157), con sede in Milano (20122), Via Carlo Freguglia 1, nella persona del Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine, Avv. Antonino La Lumia (di seguito indicato "Ordine di Milano"),

di seguito definite anche "le Parti",

### PREMESSO CHE

- l'art. 76, comma 1, lett. c) D. lgs. 10 settembre 2003 n. 276 indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, le Commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro;
- FMB ha istituito al proprio interno una Commissione di certificazione, che ha ottenuto, con decreto direttoriale del 7 ottobre 2010 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (di seguito anche "Ministero del lavoro"), l'abilitazione all'attività di certificazione dei contratti ai sensi del d. lgs. n. 276 del 2003;
- la Commissione di certificazione, in quanto autorizzata dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, è autorizzata altresì a svolgere ogni altra attività attribuita, ai sensi di legge, alla competenza delle Commissioni di certificazioni costituite ai sensi del d. lgs. n. 276 del 2003;
- in particolare, ai sensi dell'art. 82 comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003 la Commissione di Certificazione è autorizzata e legittimata a certificare le rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 c.c., nonché a svolgere l'attività di conciliazione in tema di licenziamenti ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 23/2015 (di seguito anche "le Attività");
- l'art. 30, comma 8, del Regolamento Generale della Commissione di Certificazione costituita presso la Fondazione Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia, approvato con delibera del 06/04/2022, consente alle parti di avvalersi dell'attività di conciliazione e transazione in sede protetta anche in modalità telematica, per il tramite del ricorso a strumenti di c.d. connessione in remoto;
- l'Ordine di Milano è interessato a concordare con la Commissione di Certificazione condizioni contrattuali agevolate per i propri iscritti che intendano avvalersi dell'attività di conciliazione di cui sopra;
- è parimenti interesse di FMB definire, con la presente convenzione, una disciplina uniforme e condivisa destinata a regolare, salve diverse intese, l'attività di conciliazione svolta dalla Commissione di certificazione su istanza degli iscritti all'Ordine di Milano;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

Gli iscritti all'Ordine di Milano possono affidare alla Commissione di certificazione istituita presso la FMB l'incarico di svolgere le Attività – nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 76 e ss. del d. lgs. n. 276/2003, da ogni altra disposizione normativa in materia e dal Regolamento della Commissione di Certificazione – secondo quanto convenuto nella presente convenzione.

Il presente accordo ha valore normativo e contiene una disciplina negoziale generale ed astratta destinata a regolare una serie aperta ed indeterminata di incarichi conseguenti alla presentazione delle singole istanze di conciliazione nelle forme previste dal citato Regolamento.

#### Art. 2

Gli iscritti all'Ordine di Milano utilizzeranno la modulistica messa a disposizione da parte della Commissione di certificazione, impegnandosi a seguire le procedure previste dal Regolamento (invio preliminare dei documenti di identità delle parti, eventuali procure, testo degli accordi da sottoscrivere, modulo di fatturazione, etc.).

In conformità all'art. 20 del Regolamento interno della Commissione di Certificazione, l'Attività verrà svolta dalla Camera di Conciliazione in composizione monocratica tramite del ricorso a strumenti di c.d. connessione in remoto, salva diversa richiesta delle parti istanti, come previsto al successivo art. 4.

#### Art. 3

A titolo di corrispettivo per l'espletamento delle Attività, le parti concordano le seguenti condizioni economiche, oltre ad I.V.A. ed oneri di legge:

|  |            |   |
|--|------------|---|
| Conciliazioni singole:   |            | euro 200,00 (*)   |
| Conciliazioni plurime, seriali e contestuali: (**)   |            |   |
|  | da 2 a 4   | euro 160,00 (*)   |
|  | da 5 a 10  | euro 140,00 (*)   |
|  | da 11 a 30 | euro 120,00 (*)   |
|  | oltre 31   | euro 100,00 (*)   |
| Controllo e conservazione degli accordi di negoziazione assistita in materia di lavoro (***) |            | euro 100,00   |
| Certificazione di contratti di lavoro e/o clausole contrattuali                              |            | come da Allegato A), con riduzione del 20% rispetto alle tariffe indicate                                   |
| Attività di assistenza o consulenza (tariffa oraria)   |            | Da 100 a 250 euro per ora e per commissario coinvolto in ragione della complessità della questione trattata |

(\*) Oltre a maggiorazione per spese generali (15%).

(\*\*) Si intendono "plurime, seriali e contestuali" le conciliazioni che abbiano contenuto sostanzialmente identico, presentino elementi differenziali limitati alle generalità delle parti ed ai soli contenuti economici dell'accordo e vengano sottoscritte nella medesima seduta della Commissione.

(\*\*\*) Diritti di segreteria. Si precisa che il controllo è solamente formale e riguarda la correttezza formale dell'accordo (apposizione delle firme delle parti, etc.) senza alcuna verifica riguardante il contenuto.

#### Art. 4

Il corrispettivo dovuto verrà versato entro trenta giorni dall'emissione della fattura (successiva all'espletamento dell'attività) da parte di FMB.

In caso di svolgimento dell'attività di conciliazione nella modalità "in presenza", presso la sede indicata dalle parti istanti, oltre ai corrispettivi di cui all'art. 3 le parti istanti saranno tenute al rimborso delle relative spese (viaggio, vitto ed eventuale alloggio). In casi particolari potrà essere prevista una specifica diaria che sarà oggetto di specifico accordo preventivo.

**Art. 5**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione non sarà valida se non risultante per iscritto.

La presente Convenzione produrrà effetti per 3 anni dalla data di sottoscrizione. Ad entrambe le parti è consentito il recesso in ogni momento con un preavviso di 30 giorni.

Allegati:

A) Tariffario certificazione di contratti di lavoro e/o clausole contrattuali

B) Informativa Privacy

Milano - Modena, 13/06/24

**Fondazione Marco Biagi**

*Prof.ssa Marina Orlandi*

*Marina Orlandi*

**Ordine degli Avvocati di Milano**

*Avv. Antonino La Lumia*

*Antonino La Lumia*

## ALLEGATO A)

### Tariffario certificazione di contratti di lavoro e/o clausole contrattuali

- a) Assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nei contratti di lavoro part-time (art. 6 comma 6 D.Lgs. 81/2015): **euro 250**
- b) Assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione (art. 2103, comma 6, cod. civ.): **euro 250**
- c) Certificazione dei contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro e/o delle clausole correlate:
- **euro 250** per certificazione di contratti di lavoro subordinato e dei contratti in cui sia comunque dedotta una prestazione di lavoro, anche di tipo speciale (a termine, di apprendistato, intermittente, *part-time*, domestico, sportivo, dirigenziale, ecc.);
  - **euro 250** per certificazione di contratti di lavoro autonomo e/o parasubordinato (co.co.co., collaborazioni professionali, contratti d'opera, contratti di lavoro occasionale, etc.);
  - **euro 300** per certificazione contratti di agenzia, contratti di somministrazione di lavoro, patti di non concorrenza;
  - **euro 300** per certificazione di causali giustificative del licenziamento (art. 30, comma 3, l. n. 183 del 2010);
  - **euro 300** per clausole compromissorie (art. 31, comma 10, l. n. 183 del 2010);
  - **euro 250** per singole clausole non comprese nei punti precedenti (es. clausole di durata minima garantita, clausole di stabilità, ecc.)
- d) certificazione degli accordi di distacco: **euro 500 + euro 50 euro per singolo lavoratore distaccato.**
- e) certificazione dei contratti e degli accordi collettivi aziendali o di secondo livello, anche ai fini della fruizione dei benefici di legge: **euro 1.500.**
- f) certificazione dei contratti di appalto ed assimilabili (comunque denominati, anche in forma di contratti di *service*, di terziarizzazione, di esternalizzazione, di *outsourcing*, etc.) ai fini della distinzione tra appalti leciti, somministrazione di lavoro ed interposizione vietata (art. 84 del d. lgs. n. 276 del 2003): fino ad un massimo di **euro 3.000**. A questo compenso potrà essere aggiunto un ulteriore corrispettivo – pari ad un massimo di **euro 3.000** – correlato all'attività di consulenza eventualmente prestata dalla Commissione ai fini della certificazione. Gli importi effettivamente dovuti per il singolo appalto – in ogni caso nei limiti massimi di 3.000 euro per la certificazione e di 3.000 euro per la consulenza – verranno preventivati dalla Commissione a seguito di una valutazione della complessità della consulenza e della certificazione tenuto conto dei seguenti criteri:
- complessità
  - durata
  - valore appalto
  - appalti plurimi
  - serialità
  - presenza delle medesime parti contrattuali
- Gli importi summenzionati si intendono esclusi di spese generali/diarie e trasferte.
- g) certificazione dei contratti di appalto e subappalto e dei contratti di lavoro non standard in ambienti confinati (D.P.R. n. 177 del 2011) a seguito di relazione tecnica e lavoristica: **euro 780**.  
Nel caso in cui il valore del contratto sia superiore a euro 200.000 il corrispettivo è aumentato del 100%. In caso di valore superiore a euro 1.000.000 il corrispettivo è aumentato del 200%.
- h) certificazione dei regolamenti interni di società cooperative (art. 83 del decreto legislativo): **euro 1.500**, oltre all'eventuale consulenza da svolgere.
- i) certificazione dei contratti di rete, anche ai fini del distacco e della codatorialità dei lavoratori: **euro 1.000**, oltre ad **euro 250 per singola azienda retista (entro un massimo di euro 3.000,00 per singolo contratto di rete)**.

Milano - Modena, 23/06/24

Fondazione Marco Biagi

Prof.ssa Marina Orlandi

Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Antonino La Lumia

## ALLEGATO B)

### **Informativa in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, "Regolamento") Fondazione Marco Biagi, nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

#### **Natura dei dati personali**

Il trattamento riguarderà dati personali non particolari e sarà limitato a quelli strettamente pertinenti e funzionali alla finalità perseguita.

#### **Finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avrà la finalità di consentire al Titolare l'esecuzione degli obblighi previsti nella Convenzione.

#### **Base giuridica del trattamento**

La base giuridica del trattamento è, pertanto, il contratto.

#### **Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto**

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto integrale o parziale, a conferire tali dati, ovvero un conferimento inesatto o non veritiero, determinerà l'impossibilità per il Titolare di eseguire la prestazione oggetto della Convenzione.

#### **Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del Regolamento. In ogni caso, saranno rispettati i limiti ed i principi di correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza.

I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e/o cartacei per il tempo strettamente necessario per la finalità per cui sono stati raccolti e verranno successivamente conservati in archivi elettronici e/o cartacei. Il trattamento sarà effettuato direttamente dall'organizzazione del Titolare e i dati non verranno comunicati a terze parti, salvo che per adempiere ad obblighi di legge o contrattuali.

In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alla finalità indicata e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### **Diritti degli interessati**

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- a) di accesso ai dati personali;
- b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- c) di opporsi al trattamento;
- d) alla portabilità dei dati;
- e) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L'esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail all'indirizzo [privacy.fmb@unimore.it](mailto:privacy.fmb@unimore.it)

#### **Durata del trattamento e periodo di conservazione**

I dati personali volontariamente forniti dall'interessato saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale e conservati per un periodo di dieci anni dall'esecuzione della Convenzione, salvo maggior termine previsto dalla legge o nel caso in cui i dati siano necessari per la difesa dei diritti del Titolare stesso.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati personali**

Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Fondazione Marco Biagi, con sede in Largo Marco Biagi, n. 10 (già Viale Storchi, n.2), 41121 Modena, tel. +39 059.205.6031, e-mail: [privacy.fmb@unimore.it](mailto:privacy.fmb@unimore.it)

Il Responsabile per la protezione dei dati è la Dott.ssa Noemi Miniscalco, e-mail: [fmb.dpo@unimore.it](mailto:fmb.dpo@unimore.it)